

VERBALE DI ACCORDO

Oggi 09/04/2020, in via telematica

tra

la Società **WINCH SRL** con sede legale in Milano, Via Chiese, 72, CAP 20126, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 02264460060, rappresentata da Luca Fiorucci, Alberto di Iorio

e



le OO.SS Nazionali

- FILCAMS CGIL, rappresentata da Emanuela Loretone
- FISASCAT CISL, rappresentata da Marco de Murtas,
- UILTRASPORTI UIL, rappresentata da Lucia Silvestri
- UILTUCS, rappresentata da Gabriele Fiorino, Stefano Franzoni

Premesso che

- A. La recente diffusione epidemiologica COVID 19 e le conseguenti restrizioni emanate dalle autorità governative per fronteggiare la suddetta emergenza, in particolare con i DPCM del 8 marzo 2020, del 11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 con la sospensione di alcune attività produttive, hanno determinato effetti sulle Società che si trovano costrette a sospendere o ridurre temporaneamente la fornitura di alcuni servizi erogati.
- B. La Società ha quindi inviato alle Organizzazioni Sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTRASPORTI UIL, UILTUCS UIL le informative previste dall'art. 19 D.L. 18/2020, con posta certificata del 2 aprile 2020, comunicando la necessità di attivare ai sensi dell'art. 19 del D.L. 18/2020 l'assegno Ordinario del Fondo Integrazione Salariale (FIS) per COVID-19.
- C. Il Decreto legge 8 Aprile 2020, n. 23 all'art. 41 ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.L. 18/2020 anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020
- D. Le Organizzazioni Sindacali hanno attivato l'esame congiunto, il cui incontro si è tenuto in data odierna.

Tutto quanto premesso, le parti concordano quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le parti, in considerazione della situazione descritta in premessa, ravvisano la necessità di ricorrere allo strumento dell'assegno ordinario FIS con causale "Emergenza Covid-19".
3. L'istanza interesserà l'intero organico aziendale pari a n. 63 dipendenti.
4. Le parti concordano sull'applicazione dell'assegno ordinario FIS per un periodo di nove settimane dal 16 marzo 2020. 
5. I suddetti lavoratori potranno essere sospesi a zero ore o a orario ridotto, su base mensile, settimanale o giornaliera in base alle necessità tecnico-organizzative. 
6. L'azienda si impegna a garantire l'applicazione dei criteri di rotazione compatibilmente con la fungibilità delle mansioni, le competenze individuali e le esigenze tecniche ed organizzative.

7. Il ricorso all'assegno ordinario FIS sarà preceduto dalla preventiva fruizione delle ferie e dei permessi maturati e non goduti alla data del 31/12/2019, anche con riferimento a quanto previsto dai decreti fino ad oggi emanati in relazione al Covid-19, nonché alle indicazioni di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, contenute dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".
8. Pertanto, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica gli strumenti già oggi contrattualmente previsti (par, ferie) verranno utilizzati prioritariamente rispetto all'attivazione degli ammortizzatori sociali. I programmi che prevedono la fruizione di ferie/par pregressi saranno pertanto comunicati da ciascun responsabile ai dipendenti
9. I periodi di sospensione dall'attività lavorativa non avranno effetti sugli istituti di mensilità aggiuntive, ferie e par, la cui maturazione annua sarà pertanto integrale.
10. In caso di ricorso all'assegno ordinario FIS, il dipendente coinvolto, qualora abbia anche esaurito i residui ferie/par relativi agli anni precedenti, riceverà da parte dell'azienda una integrazione al trattamento di integrazione salariale fino a raggiungere il 65% della sua retribuzione lorda mensile.
11. Qualora ci siano situazioni individuali per le quali alla data di attivazione dell'assegno ordinario FIS risultino già esauriti i residui ferie/par maturate negli anni precedenti, le eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa precedenti la decorrenza dell'assegno ordinario FIS, saranno giustificate utilizzando le spettanze ferie/par dell'anno corrente per un massimo di 5 giornate.
12. Il pagamento delle prestazioni di integrazione salariale sarà mensilmente anticipato dall'azienda ed erogato alle normali date di pagamento degli stipendi e successivamente conguagliato all'INPS tramite UNIFORMIENS
13. Considerata la continua evoluzione della situazione e la possibile rivisitazione dei provvedimenti governativi e regionali, le parti concordano di incontrarsi nel caso di ulteriore proroga e/o intensificazione delle disposizioni emergenziali al fine di valutare l'implementazione delle misure qui contenute ovvero la necessità di predisporre nuove e ulteriori.


Le parti si danno atto di avere concluso con il presente accordo la procedura di consultazione di cui all'art. 19 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n.18.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Azienda


 Winch srl
 Via Chiese 72
 20126 MILANO
 P.IVA 02264460060

OO.SS.


 FILCAMS-CCIL
 FISASCAT - CISL
 UILTRASPORTI - UIL
 UILTUCS - UIL


 Cam Fio's